



**ing. Domenico Mannelli**

**[www.domenicomannelli.it](http://www.domenicomannelli.it)**

Corso RLS

Scuola

modulo A2

**ASPETTI APPLICATIVI DELLE  
NUOVE NORMATIVE IN  
MATERIA DI SICUREZZA SUL  
LAVORO**

# LE FONTI

FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI

FONTI NORMATIVE COMUNITARIE

FONTI DI ORIGINE STATALE

FONTI NORMATIVE NEGOZIALI


# FONTI INTERNAZIONALI

- Sono quelle che discendono dalle organizzazioni riconosciute in campo internazionale quali l'**OIL**, l'organizzazione internazionale del lavoro.
- Hanno valore come raccomandazioni o come valori di riferimento.

# FONTI COMUNITARIE

Sono rappresentate dalle direttive comunitarie, le quali, dopo un periodo di transizione, diventano obbligatorie anche in caso di non recepimento

L'EUROPA EMANA IMPORTANTI DIRETTIVE.



Le direttive sono norme della comunità europea pubblicare sulla GUCE e diventano sicuramente obbligatorie quando vengono recepite nella GURI

MA COSA SONO LE DIRETTIVE?

Le direttive sono di due tipi:

direttive sociali

direttive di **PRODOTTO**

## DIRETTIVE SOCIALI

SONO EMANATE PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DEI CITTADINI  
DISCENDONO DALL'ART. 118A DEL TRATTATO DI ROMA

INDICANO LIVELLI MINIMI DI SICUREZZA

SONO DETTE DIRETTIVE ORIZZONTALI →  
PERCHÉ INTERESSANO LA SOCIETÀ NEL SUO COMPLESSO

## DIRETTIVE DI PRODOTTO

discendono dall'art. 100A del trattato di Roma  
nascono da esigenze di mercato

*Scopo: eliminazione di ostacoli agli scambi commerciali*

stabiliscono i Requisiti Essenziali di Sicurezza dei prodotti

sono anche dette direttive verticali perché interessano solo un determinato settore della società



I PRODOTTI CHE SODDISFANO LE DIRETTIVE DI PRODOTTO  
HANNO IL MARCHIO

CE

LA

MARCATURA CE E' MESSA DAL FABBRICANTE CHE SI AUTOCERTIFICA

IL MARCHIO CE NON E' UN MARCHIO DI QUALITA'!



# FONTI NEGOZIALI

le fonti normative negoziali sono rappresentate dai contratti collettivi di lavoro e dai regolamenti aziendali.

# FONTI STATALI

- le fonti di origine statale sono rappresentate dalle norme giuridiche in vigore pubblicate sulla gazzetta ufficiale o emanate da uffici pubblici.
- tali fonti non hanno tutte lo stesso valore, tanto che se alcune di esse entrano in contrasto (cosa non rara) occorre prestare attenzione ad ottemperare a quelle di maggior valore.

# LA PIRAMIDE NORMATIVA



# Norme tecniche

## Norme non cogenti

Norme tecniche armonizzate europee  
(UNI EN – CEI EN)

Norme tecniche internazionali (ISO – IEC)

Norme tecniche nazionali (UNI – CEI)

Altre norme di buona tecnica .....

# PRINCIPI COSTITUZIONALI

## ART. 32 COSTITUZIONE

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti

## ART. 41 COSTITUZIONE

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana ...



## ART. 2087 CODICE CIVILE

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro



# Danni da lavoro

Infortunati sul lavoro: evento lesivo cagionato da causa violenta in occasione di lavoro

Malattie professionali: patologia dovuta alla esposizione prolungata ad agenti nocivi presenti nell'ambiente di lavoro



# REATI PENALI: DELITTI

*Art. 437 C.p. - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro*

*Art. 451 C.p. - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro*

*Art. 589 C.p. - Omicidio colposo*

*Art. 590 C.p. - Lesioni personali*

# DOLO E COLPA

**DOLO:** un delitto è doloso quando emerge la volontà e la consapevolezza del soggetto di venire meno all'obbligo imposto dalla legge.

**COLPA:** un delitto è colposo quando non è frutto di una chiara volontà di trasgredire all'obbligo imposto dalla legge, ma è frutto di imperizia, negligenza, imprudenza, inosservanza delle leggi e dei regolamenti.

# LEGISLAZIONE ANNI 50

normativa tutela igienica incompleta e frammentaria

Riforma



Legge delega 51/55



Dpr 547/55 - Prevenzione infortuni

Dpr 303/56 - Igiene del lavoro

Dpr 302/56 - Lavori pericolosi

Dpr 164/56 - Prevenzione infortuni lavori nelle costruzioni

.....



# Altre norme di prevenzione specifiche

## **L. 186/68**

Disposizione concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici

## **L. 46/90 e DPR 447/91**

Norme per la sicurezza degli impianti



## **LEGGE 186/68**

**Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici. I marzo**

1968, n° 186

### **Art. 1**

Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a **regola d'arte**.

### **Art. 2**

I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d'arte.

# **Legislazione relativa a particolari categorie di lavoratori**

**Lavoratrici madri (D.lgs. 151/01)**

**Minori (D.lgs. 345/99 – D.lgs. 262/00)**

**Lavoro notturno (D.lgs. 532/99 – D.lgs. 66/03)**

**Lavoratori “atipici” (L. 30/03 – D.Lgs. 276/03)**

# Tutela delle lavoratrici madri

## COSA PREVEDE IN SINTESI LA NORMATIVA

Se la gravidanza decorre regolarmente e se l'attività svolta non espone a rischi particolari è previsto per tutte le lavoratrici un periodo di **astensione obbligatoria dal lavoro** (Congedo di maternità), che comprende i 2 mesi precedenti e i 3 mesi successivi al parto.

Questo periodo può essere esteso per i seguenti motivi:

Qualora vi siano gravi complicanze della gestazione o preesistenti malattie che potrebbero essere aggravate dallo stato di gravidanza (**maternità anticipata per gravidanza a rischio**);

Qualora le condizioni di lavoro siano pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino e la lavoratrice non possa essere spostata ad altra mansione (**maternità anticipata e/o prolungata per lavoro a rischio**).

# Tutela delle lavoratrici madri

## COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO

- Il datore di lavoro **deve valutare** i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici nonché i processi e le condizioni di lavoro.
- Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute della lavoratrice in gravidanza, puerperio o allattamento, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio della lavoratrice sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
- Qualora tali modifiche non fossero possibili, **la lavoratrice deve essere adibita ad altre mansioni**. La lavoratrice eventualmente adibita a mansioni inferiori a quelle abituali, conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
- Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, verrà allontanata dal lavoro mediante un provvedimento di **interdizione anticipata** emanato dalla Direzione Provinciale del Lavoro.
- Il datore di lavoro ha inoltre l'obbligo di informare le lavoratrici e i loro RLS sulla valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di protezione e prevenzione adottate.



# Lavori vietati alle lavoratrici madri

<b>PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO</b>	<b>DIVIETO DI ESPOSIZIONE</b>	
	<b>IN GRAVIDANZA</b>	<b>E FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO</b>
<i>Stazione eretta prolungata</i>	Si	No
<i>Posture incongrue</i>	Si	No
<i>Movimentazione manuale carichi</i>	Si	Si
<i>Rischio chimico: sostanze e preparati irritanti, sensibilizzanti, nocivi o tossici</i>	Si	Si
<i>Rischio biologico</i>	Si	Si
<i>Assistenza a portatori di handicap neuropsichico</i>	Si	Si, in alcuni casi



## **Statuto dei Lavoratori**, emanato con la legge n. 300 del 20 maggio 1970

Il testo dello Statuto si divide in  
un titolo dedicato al rispetto della dignità  
del lavoratore,  
due titoli dedicati alla libertà ed all'attività  
sindacali,  
un titolo sul collocamento  
uno sulle disposizioni transitorie



## **Statuto dei Lavoratori**, emanato con la legge n. 300 del 20 maggio 1970

### **Art. 9 Tutela della salute e dell'integrità fisica.**

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

# D.LGS. 626/94 PRINCIPI

Valutazione dei rischi

Miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

Introduzione di figure con compiti specifici


Informazione, formazione e consultazione dei lavoratori



maggior coinvolgimento e responsabilizzazione dei lavoratori

## LA FILOSOFIA DEL D.LGS n. 626/94

La filosofia del nuovo sistema di prevenzione è fondata sul



## PRINCIPIO DELL'AUTOTUTELA

*(art. 5: ..."ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.")*

Al lavoratore è richiesto di eseguire non solo quanto altri (D.L. o dirigente) hanno stabilito, ma di contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro.

# Applicazione alla scuola

**MINISTERO DELLA PUBBLICA  
ISTRUZIONE - DECRETO 29  
settembre 1998, n. 382. -**

**Regolamento recante norme per  
l'individuazione delle particolari  
esigenze negli istituti di istruzione ed  
educazione di ogni ordine e grado, ai  
fini delle norme contenute nel decreto  
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e  
successive modifiche ed integrazioni.**

**Publicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del  
4 novembre 1998**



# Lavoratori nella scuola

DM 29 settembre 1998, n. 382 (ripetuto nel D. Lgs. 81/08)

2. Sono equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626, gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.

# Lavoratori nella scuola

L'equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione.

I predetti allievi non sono comunque computati, ai sensi del decreto legislativo n. 626, ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il medesimo decreto fa discendere particolari obblighi.





# La circolare del Ministero PI n 119 del 29/4/99

**OGGETTO: Decreto legislativo  
626/94 e successive modifiche e  
integrazioni - D.M. 382/98: Sicurezza  
nei luoghi di lavoro - Indicazioni  
attuative.**

# CIRCOLARE 119: CENNI AD UN SGS

Nell'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, così come nella designazione delle così dette "figure sensibili" - lavoratori, cioè, incaricati dell'attuazione delle misure prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione del personale in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza - le figure scolastiche potrebbero essere individuate, a titolo esemplificativo ed in rapporto alle attività istituzionali, anche nel Collaboratore, nell'Assistente Tecnico per i laboratori e nel Docente di educazione fisica, comunque in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del RLS (o RSA in sua assenza).



# CIRCOLARE 119: CENNI AD UN SGS

## **Sorveglianza sanitaria**

il "medico competente" è figura ben diversa  
dall'eventuale medico scolastico

destinatari della SS sono esclusivamente il  
personale scolastico e gli allievi di alcune  
tipologie di istituzioni nelle quali si faccia uso  
di laboratori, macchine, apparecchi ed  
attrezzature di

lavoro, comportanti specifici elementi di  
rischio della salute, · ovviamente,  
limitatamente al tempo dedicato alle relative  
esercitazioni.



# CIRCOLARE 119: CENNI AD UN SGS

il Dirigente Scolastico procede all'individuazione del medico competente, d'intesa, ove possibile con le ASSLL ovvero rivolgendosi ad una struttura - 'pubblica (per es.: INAIL) dotata di personale sanitario in possesso dei prescritti requisiti.

# CIRCOLARE 119: CENNI AD UN SGS


## **Formazione ed informazione**

Tutti i lavoratori e le figure ad essi equiparati devono essere informati e formati.

La formazione dei lavoratori e quella dei rispettivi rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare alcun onere economico a loro carico.

La formazione, costituisce un obbligo per il dirigente scolastico, il quale predisporrà, a tal fine, un piano organico nell'ambito delle attività formative programmate dall'istituto secondo la vigente normativa Contrattuale.

# IL D. LGS. 81/08 MODIFICATO D. LGS. 106/09



306  
Articoli

Allegati dal I al LI

# Struttura del D. Lgs.

## Gli allegati

ALLEGATO I Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

ALLEGATO II Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

ALLEGATO 3A Cartella sanitaria e di rischio

ALLEGATO 3B Informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

# Struttura del D. Lgs. Gli allegati

**ALLEGATO IV** Requisiti dei luoghi di lavoro

**ALLEGATO V** Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione

**ALLEGATO VI** Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro



# Struttura del D. Lgs. Gli allegati

ALLEGATO VII verifiche di attrezzature

ALLEGATO VIII Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale

ALLEGATO IX Senza titolo ( elenco norme di buona tecnica e distanze di sicurezza elettrica)

ALLEGATO X Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1 lettera a) (definizione di cantiere temporaneo o mobile)

ALLEGATO XI Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 100, comma 1 (definizione PSC)

# Struttura del D. Lgs. Gli allegati

**ALLEGATO XII** Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99

**ALLEGATO XIII** Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere

**ALLEGATO XIV** Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori

**ALLEGATO XV** Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

**ALLEGATO XV.1** Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2

**ALLEGATO XV.2** Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.1.1

# Struttura del D. Lgs. Gli allegati

**ALLEGATO XVI** Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

**ALLEGATO XVII** Idoneità tecnico professionale

**ALLEGATO XVIII** Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali

**ALLEGATO XIX** Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi

**ALLEGATO XX**

**A** Costruzione e impiego di scale portatili

**B** Autorizzazione ai laboratori di certificazione (concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)

# Struttura del D. Lgs. Gli allegati

ALLEGATO XXI Accordo Stato, regioni e province autonome per lavoratori addetti a lavori in quota

ALLEGATO XXII Contenuti minimi del Pi.M.U.S.

ALLEGATO XXIII Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre

ALLEGATO XXIV Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza

ALLEGATO XXV Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici

ALLEGATO XXVI Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni

# Struttura del D. Lgs. Gli allegati

**ALLEGATO XXVII** Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio

**ALLEGATO XXVIII** Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione

**ALLEGATO XXIX** Prescrizioni per i segnali luminosi

**ALLEGATO XXX** Prescrizioni per i segnali acustici

**ALLEGATO XXXI** Prescrizioni per la comunicazione verbale

# Struttura del D. Lgs. Gli allegati

**ALLEGATO XXXII** Prescrizioni per i segnali gestuali

**ALLEGATO XXXIII** Senza titolo ( Rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico)

**ALLEGATO XXXIV** Senza titolo (VDT)

**ALLEGATO XXXV** Senza titolo (vibrazioni)

**ALLEGATO XXXVI** valori limite di esposizione e valori di azione per i campi elettromagnetici

**ALLEGATO XXXVII** parte I Radiazioni ottiche (illeggibile on line)

**ALLEGATO XXXVII** parte II Radiazioni laser

# Struttura del D. Lgs. Gli allegati

ALLEGATO XXXVIII Valori limite di esposizione professionale

ALLEGATO XXXVIX Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria

ALLEGATO XL Divieti

ALLEGATO XLI Senza titolo ( Norme EN analisi atmosfera di lavoro)

ALLEGATO XLII Elenco di sostanze, preparati e processi

ALLEGATO XLIII Valori limite di esposizione professionale

# Struttura del D. Lgs. Gli allegati

**ALLEGATO XLIII** Valori limite di esposizione professionale

**ALLEGATO XLIV** Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici

**ALLEGATO XLV** Segnale di rischio biologico

**ALLEGATO XLVI** Elenco degli agenti biologici classificati

**ALLEGATO XLVII** Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento



# Struttura del D. Lgs. Gli allegati

**ALLEGATO XLVIII** Specifiche per processi industriali

**ALLEGATO XLIX** ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

**ALLEGATO L** (articolo 293, articolo 294, comma 2 lettera d), articolo 295, commi 1 e 2) (atmosfere esplosive)

**ALLEGATO LI** (articolo 293, comma 3) atmosfere esplosive - segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

# SANZIONI

Negli allegati non vi sono sanzioni. Nel decreto **ad ogni fine titolo** sono indicate le sanzioni .

Art. 298.

Principio di specialità

I. Quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.




# ABROGAZIONE DI LEGGI

## Articolo 304

### Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:

- a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1954, n. 547,  
il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,  
il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64,  
il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,  
il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,  
il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493,  
il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,  
il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;



## D.P.R. 303/56

### TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Capo II - Applicazione delle norme.

#### Art. 64. Ispezioni.

1. Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.
2. Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.
3. Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.





## Articolo 2 *Definizione prevenzione salute*

«prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

«salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

## DEFINIZIONI - (Art. 2)

### LAVORATORE

persona che, **indipendentemente dalla tipologia contrattuale**, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari

#### **Equiparati a lavoratori:**

- Soci lavoratori di coop. o di società anche di fatto
- Utenti dei serv. di orientam. o di formaz. scolastica, universit., prof.le avviati presso DDL
- Allievi di istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formaz. prof.le nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, appar. e attrezz.di lavoro in genere, agenti chimici, fisici, biologici (~~non concorrono alla determinazione del n. di lavoratori~~)

### PRIVATO

- **Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore**
- **Soggetto che ha la responsabilità dell'impresa o unità produttiva (stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnicofunzionale) in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.**


### DATORE DI LAVORO

### PUBBLICO

- **Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non con qualif. dirigenziale, nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.**

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

# IL SISTEMA SICUREZZA AZIENDALE







# Datore di lavoro nella scuola

**Decreto Ministeriale 21 giugno 1996,  
n. 292**

**Oggetto: Individuazione del datore di  
lavoro negli uffici e nelle istituzioni  
dipendenti dal Ministero della  
Pubblica Istruzione, ai sensi dei  
decreti legislativi n. 626/94 e n.  
242/96.**

# Datore di lavoro nella scuola

## **Art. I**

**Il datore di lavoro per gli uffici e le istituzioni scolastiche dipendenti dal**

**Ministero della Pubblica Istruzione viene individuato, per quanto riguarda gli obblighi di loro competenza, come segue:**

- A) Uffici dell'Amministrazione Centrale: il Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi;**
- B) Uffici dell'Amministrazione Periferica: i Sovrintendenti Scolastici ed i Provveditori agli Studi;**
- C) Istituzioni scolastiche ed educative statali: i Capi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali;**
- D) Conservatori di Musica, Accademie di Belle Arti, Accademie nazionali di Arte Drammatica e di Danza: i Presidenti dei Consigli di Amministrazione.**

# DIRIGENTE

E' colui che dirige le attività lavorative ed è tenuto ad applicare le disposizioni in materia di sicurezza nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.

Non è soggetto al potere gerarchico da parte di altri lavoratori subordinati ma è soggetto solo a quello del datore di lavoro.

# PREPOSTO

E' un lavoratore dipendente che sovrintende le attività lavorative di un gruppo di lavoratori (es. capo officina, capo turno, capo cantiere, capo ufficio, ecc.), con il potere di impartire ordini e istruzioni.

Principio di “*effettività*”.

# IL DIRIGENTE E IL PREPOSTO IN MATERIA DI SICUREZZA PRESCINDONO DALLA QUALIFICA FORMALE.

**Puoi Organizzare Strutturalmente un Servizio?**

**Puoi Dare Istruzioni?**

**Puoi Dirigere Il Lavoro Altrui?**



**In Tal Caso Sei un Dirigente!!!!**

**Sei Incaricato di Sovrintendere una Procedura di Sicurezza Emanata da Altri?**

**Sei Incaricato di Vigilare Sui Lavoratori?**



**Allora Sei un Preposto!!!!**





# Dirigenti e preposti nella scuola

Vicario

DSA

Docenti nei laboratori

Assistenti tecnici nei laboratori


Docenti in palestra

# Responsabilità “Oggettiva”

## PRINCIPIO DI EFFETTIVITA' DELLE FUNZIONI

Il Giudice, per individuare la responsabilità dei collaboratori del datore di lavoro (in particolare del Dirigente), non si può limitare al titolo formale ma deve verificare che al titolo corrisponda in concreto la funzione esercitata.

Il rinvio a giudizio scatta poi solo se si concretizza un nesso di causalità tra il comportamento del responsabile (fare o non fare) e la causa del danno.





## OBBLIGHI DEI PREPOSTI

Nell'ambito delle loro attribuzioni e competenze i preposti devono in particolare:

- attuare le misure di sicurezza decise dal datore di lavoro ed organizzate dai dirigenti per il concreto svolgimento dell'attività;
- rendere edotti i lavoratori dei rischi cui sono soggetti;
- vigilare sull'uso dei dispositivi di sicurezza individuali;
- verificare se, nelle fasi di produzione, si presentino rischi imprevisti prendendo le opportune cautele;
- attuare il piano di manutenzione delle macchine e predisporre verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza.



# Le Responsabilità

<b>Datore di lavoro</b>	<b>Dirigente</b>
Gestione (decisione e spesa) Organizzazione Controllo Vigilanza Attuazione	Organizzazione Controllo Vigilanza Attuazione
<b>Preposto</b>	<b>Lavoratore</b>
Controllo Vigilanza Attuazione	Attuazione

## Compiti del servizio di prevenzione e protezione organizzato dal datore di lavoro

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

# Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- ❑ sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- ❑ sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- ❑ sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di emergenza
- ❑ sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
- ❑ sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- ❑ sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- ❑ sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

# SPP nella scuola art. 32 commi 8-10

Il datore di lavoro designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

- a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile;
- b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

In assenza gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

Il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.



# MEDICO COMPETENTE

Medico in possesso di specifici requisiti di legge incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori.



# RLS

Persona, ovvero persone, eletta o designata dai lavoratori per rappresentare i lavoratori stessi per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro



## Articolo 47

### *Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale, aziendale e di sito produttivo.

Il numero minimo dei rappresentanti é il seguente:

- a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

## Articolo 50 Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.



# Registro Infortuni

Il datore di lavoro deve tenere un registro infortuni nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno.

In detto registro, conforme al modello stabilito con DM 12/9/58, che deve essere vidimato dall'Azienda USL e tenuto a disposizione dei competenti organi ispettivi, devono essere indicati:

data di abbandono e di ripresa del lavoro, cognome e nome dell'infortunato, reparto e qualifica professionale, cause e circostanze dell'evento, natura e sede della lesione, conseguenze dell'infortunio.

## **Articolo 26**

### ***Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione***

Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

- a) verifica .....l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. attività.

## Articolo 26

### *Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*

Fino alla emanazione di apposito decreto ..... la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.....;



## Articolo 26

### *Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.



## Articolo 26 *Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento con gli appaltatori elaborando un unico **documento di valutazione dei rischi (DUVRI)** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e **va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.**

- . Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

## STAZIONI APPALTANTI

3. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, (*LAVORI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE*) e successive modificazioni, il DUVRI è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

# Esclusioni del DVR

**3-bis.** L'obbligo del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. (ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI)

## ALLEGATO XI

### ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.(possibili nella scuola)
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.



# LAVORI DA ESEGUIRE NELLA SCUOLA APPALTATI DALL'ENTE PROPRIETARIO

DIRIGENTE COMUNE  
DIRIGENTE PROVINCIA

## DUVRI

recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto

DIRIGENTE  
SCOLASTICO

## DUVRI

Integrato PER RIFERIRLO ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto

## DUVRI


sottoscritto per accettazione

## DUVRI

ESECUTORE

INIZIO LAVORI

## LAVORI DA ESEGUIRE NELLA SCUOLA APPALTATI DAL DIRGENTE SCOLASTICO



Il DUVRI deve essere allegato al contratto di affidamento lavori e deve essere citato nello stesso

## Articolo 26

NOVITA'

*Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione determinazione costi*

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, ..., devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile **i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso.**



## Articolo 17

### *Obblighi del datore di lavoro non delegabili*

**Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:**

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall'articolo 28;**
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;**



**Articolo 20**  
*Obblighi dei lavoratori*

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

## Art. 35. Riunione periodica obbligatoria in aziende con più di 15 lavoratori

12. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

